

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa
Sede Legale: via Reverberi 1, angolo via Oberdan – 25128 BRESCIA
Sede Amministrativa e Direzione Generale: via Brescia 118 – 25075 NAVE (BS) - tel. 030.25391 - fax 030.2537695
C.F. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 00385040175 - Nr. REA: BS-14578
Iscritta all'albo delle società Cooperative con il n. A159293 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI 8692.6
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1
web: www.bccbrescia.it mail: info@creditocooperativodibrescia.it
PEC: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO DL23 ART 13M / LEGGE 40 2020 - FONDO CENTRALE DI GARANZIA

IL MUTUO CHIROGRAFARIO DL23 ART 13M / LEGGE 40 2020 - FONDO CENTRALE DI GARANZIA è il finanziamento (o anche "mutuo") **dell'importo massimo di 30.000 euro** concesso, ai sensi della lettera m) art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020, a:

- a) microimprese, piccole e medie imprese;
- b) persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- c) agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker;
- d) enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento;

la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 secondo quanto attestato dai richiedenti stessi mediante propria dichiarazione.

Questa tipologia di finanziamenti prevede la garanzia del 100% dal Fondo Centrale di Garanzia.

La **garanzia è gratuita**, come previsto dal "Decreto Liquidità" convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020 e non è richiesta nessuna commissione, per le garanzie concesse **entro il 31.12.2020**.

I tassi di interesse tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.

L'**importo del finanziamento**, come previsto dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, non deve essere superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno dei seguenti importi

- 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, **e, comunque, non superiore a 30.000 euro**.

Il finanziamento ha **durata massima di 120 mesi**, e prevede un periodo di preammortamento (rimborso solo quota interessi) di 24 mesi. Decorso il periodo di preammortamento, il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate trimestrali, comprensive di capitale e interessi, secondo il tasso di interesse e la periodicità previsti dal contratto.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Nei mutui che prevedono un tasso fisso, rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente ad eccezione del tasso di interesse.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO COSTA IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; negli esempi sotto riportati esso è calcolato sulla base dell'anno commerciale, per mutui dell'importo di euro **30.000,00** con durate **da 3 a 10 anni di cui 2 anni di preammortamento**, considerando – nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo – le seguenti spese: istruttoria, incasso rata, comunicazioni di legge, gestione pratica. Non sono compresi nel calcolo del TAEG altri costi, quali gli oneri fiscali diversi dall'imposta sostitutiva.

In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore meramente indicativo.

TAEG		
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 3	T.A.E.G.: 0,5%
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 4	T.A.E.G.: 0,75%
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 5	T.A.E.G.: 1%
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 6	T.A.E.G.: 1%
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 7	T.A.E.G.: 1,31%
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 8	T.A.E.G.: 1,31%
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 9	T.A.E.G.: 1,56%
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 10	T.A.E.G.: 1,56%

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

VOCI	
Importo massimo finanziabile	€ 30.000,00
Durata	Massimo 10 anni di cui 2 anni di preammortamento

TASSI	
Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 36 MESI: 0,5%

	<p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 48 MESI: 0,75%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 60 MESI: 1%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 72 MESI: 1%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 84 MESI: 1,3%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 96 MESI: 1,3%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 108 MESI: 1,55%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 120 MESI: 1,55%</p>
Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	<p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 36 MESI: 0,5%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 48 MESI: 0,75%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 60 MESI: 1%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 72 MESI: 1%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 84 MESI: 1,3%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 96 MESI: 1,3%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 108 MESI: 1,55%</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 120 MESI: 1,55%</p>
Tasso di mora	<p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 36 MESI: 1,5 punti percentuali</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 48 MESI: 1,5 punti percentuali</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 60 MESI: 1,5 punti percentuali</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 72 MESI: 1,5punti percentuali</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 84 MESI: 1,5 punti percentuali</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 96 MESI: 1,5 punti percentuali</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 108 MESI: 1,5 punti percentuali</p> <p>MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 120 MESI: 1,5 punti percentuali</p> <p>In più del tasso corrente al momento dell'evento, applicato in caso di ritardo nel pagamento delle singole rate nonchè in caso di risoluzione contrattuale/decadenza dal beneficio del termine.</p>

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Istruttoria	€	0,00
Costo della Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96	€	0,00
Aliquota imposta sostitutiva D.P.R. 601		0%

Spese per la gestione del rapporto

Spese annuali gestione pratica	€	0,00	Addebito posticipato a period. ANNUALE
Spese incasso rata	€	0,00	

Spese invio comunicazioni periodiche	POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 NON INVIATA: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
--------------------------------------	--

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese invio proposta modifica unilaterale condizioni	€ 0,00
Spese accollo mutuo	€ 0,00
Spese rilascio dichiarazione interessi passivi	€ 0,00
Spese ricerca/rilascio copia documentazione d'archivio	€ 0,00 a titolo di spese di produzione, oltre alle spese vive sostenute, per singola copia di documento
Spese duplicato di quietanza (cadauna)	€ 0,00
Spese produzione certificato di sussistenza del credito	€ 0,00
Spese variazione domicilio (cadauna)	€ 0,00
Commissione su rate in mora (cadauna)	€ 0,00
Spese per decurtazione	€ 0,00
Spese estinzione anticipata mutuo	€ 0,00
Waiver Fee (commissione per concessione di modifiche e/o deroghe al contratto)	€ 0,00
Commissione di Riesame (proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza, rinuncia/sostituzione di garanzie, presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, ecc.)	€ 0,00

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 36 MESI: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 48 MESI: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 60 MESI: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 72 MESI: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 84 MESI: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 96 MESI: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 108 MESI: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 120 MESI: FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Tipologia di rata	Rata costante a parità di tassi con quote capitale crescenti in base all'ammortamento "alla francese".
Tipo pagamento interessi	MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 36 MESI: INTERESSI POSTICIPATI MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 48 MESI: INTERESSI POSTICIPATI MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 60 MESI: INTERESSI POSTICIPATI MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 72 MESI: INTERESSI POSTICIPATI MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 84 MESI: INTERESSI POSTICIPATI MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 96 MESI: INTERESSI POSTICIPATI

	MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 108 MESI: INTERESSI POSTICIPATI MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 120MESI: INTERESSI POSTICIPATI
Periodicità preammortamento	MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 36 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 48 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 60 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 72 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 84 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 96 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 108 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 120 MESI: TRIMESTRALE
Tipo calendario di preammortamento	MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 36 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 48 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 60 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 72 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 84 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 96 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 108 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 120 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360
Periodicità delle rate	MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 36 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 48 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 60 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 72 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 84 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 96 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 108 MESI: TRIMESTRALE MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 120 MESI: TRIMESTRALE
Tipo calendario	MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 36 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 48 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 60 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 72 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 84 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M / L40 2020 - 96 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 108 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUO DL23 ART 13M/ L40 2020 - 120 MESI: GIORNI COMMERCIALI / 360

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni) comprensivo dei 2 anni di preammortamento	Importo della rata TRIMESTRALE per un capitale di: € 30.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
0,5%	3	€ 7.523,45	Non previsto	Non previsto
0,75%	4	€ 3.781,71	Non previsto	Non previsto
1%	5	€ 2.540,81	Non previsto	Non previsto
1%	6	€ 1.915,09	Non previsto	Non previsto
1,3%	7	€ 1.551,71	Non previsto	Non previsto
1,3%	8	€ 1.301,41	Non previsto	Non previsto
1,55%	9	€ 1.132,68	Non previsto	Non previsto
1,55%	10	€ 998,64	Non previsto	Non previsto

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccbrescia.it).
Al singolo rapporto saranno sempre applicati tassi rispettosi dei limiti previsti dalla legge sull'usura.

SERVIZI ACCESSORI

<p>Polizza assicurativa facoltativa Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato o una polizza assicurativa fra quelle indicate a lato. Per maggiori informazioni relative a tali polizze il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Compagnia N.B. : Sono assicurabili i seguenti soggetti: - il titolare della ditta individuale - il socio o il dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno di: società semplici, società di fatto, società in nome collettivo, società in accomandita semplice - il socio, l'amministratore o il dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno di: società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni</p>	Assimoco "Le Rate Protette"
--	-----------------------------

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso sempre che sia assicurata la sussistenza dei requisiti previsti per la stipula del contratto di finanziamento.

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti non assoggettati al pagamento dell'Imposta Sostitutiva e non regolati in conto corrente)	euro 16,00
Imposta di bollo su eventuali cambiali a garanzia	0,1 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva)

11 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi)

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Disponibilità dell'importo	entro 10 giorni lavorativi successivi alla stipula, previa la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- se l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso sul debito residuo, nella misura sopra indicata.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Reclami

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può:

a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami all'indirizzo pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, o e-mail. L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure, 54, telefono: 06 674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).

3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

4. Se il cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria egli – se non si è già avvalso delle facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura di cui al comma 2, lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 2, lettera b). Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
---------	---

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Piccola impresa	Un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
Media impresa	Un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso Minimo (floor)	Detto anche "tasso pavimento", ovvero il tasso minimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.